CERVINO

LA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO : QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO E OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo D.lgs 81/08, (Testo Unico sulla sicurezza in ambiente di lavoro), modificato ed integrato dal D.lgs 106/09, ha accorpato e riordinato in un unico testo tutti i provvedimenti preesistenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Una parte importante di questo testo , il Titolo III, viene dedicata all'utilizzo delle attrezzature di lavoro che vengono definite come " qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto**,** inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro".

In questa definizione molto generica rientra quindi qualsiasi attrezzatura impiegata nel corso dell'attività lavorativa, dagli utensili, ai carrelli elevatori, dalle scale manuali, agli apparecchi di sollevamento, dalle centrali termiche ai recipienti in pressione.

Una volta indicati i requisiti generali di sicurezza cui devono rispondere tutte le attrezzature di lavoro Il D.Lgs. 81/08 all'art. 71 definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alla scelta, all'impiego, alla manutenzione ed alla verifica delle attrezzature stesse.

In particolare, viene definito un sottoinsieme di attrezzature (precisate nell' Allegato VII) che, a causa dei rischi associati al loro utilizzo, devono essere sottoposti ad un regime di verifiche particolari, inizialmente di competenza di soggetti pubblici (INAIL - ASL/ARPA) e costituito da :

- √ **la prima delle verifiche periodiche** (INAIL), finalizzata a controllare la corretta installazione delle attrezzature di lavoro ed il buon funzionamento dei loro accessori di sicurezza, controllo e regolazione, verificandone la conformità alla normativa tecnica in materia;
- √ **le verifiche periodiche successive alla prima** (ASL/ARPA), finalizzate a controllare il mantenimento del livello di sicurezza delle attrezzature di lavoro e dei loro accessori attraverso il rispetto delle condizioni di installazione e funzionamento definite in sede di prima verifica.

Tali attrezzature si possono suddividere in:

Gruppo SC – apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

A titolo esemplificativo:

- √ apparecchi di sollevamento materiali portata > 200 Kg (gru da cantiere, gru a bandiera, carroponte, paranchi elettrici paranchi a mano, gru da banchina);
- √ carrelli semoventi.

Gruppo SP – sollevamento persone

A titolo esemplificativo:

- √ scale aeree ad inclinazione variabile;
- √ piattaforme di lavoro;
- √ ponti mobili sviluppabili;
- √ ascensori e montacarichi da cantiere.

Gruppo GVR – Gas Vapore Riscaldamento

A titolo esemplificativo:

- √ generatori di vapore (caldaie);
- √ recipienti che contengono gas o liquidi in pressione (serbatoi di aria compressa, serbatoi criogenici quali azoto ed ossigeno , serbatoi di GPL);
- √ tubazioni che contengono gas o liquidi;
- √ forni per oli minerali dell' industria chimica;
- √ generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento.

Recentemente la pubblicazione del **D.M. 11 aprile 2011,** che è entrato in vigore il 24 maggio 2012, ha modificato il regime di detti controlli, introducendo la possibilità di effettuazione degli stessi da parte di Soggetti Privati specificatamente abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Tale possibilità si applica nei casi in cui il Soggetto Pubblico Titolare non abbia risorse sufficienti per svolgere tutto il servizio e non riesca a dare risposte entro tempi predefiniti.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

il Datore di lavoro deve:

- √ censire le proprie attrezzature, con particolare riguardo a quelle di cui all' ALLEGATO VII, denunciare a INAIL/ASL la messa in servizio delle apparecchiature di nuova installazione e di quelle eventualmente mai denunciate;
- √ prendere le misure necessarie per sottoporre le stesse alle previste verifiche periodiche di legge "volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza,", con la frequenza indicata nel medesimo allegato;
- √ richiedere ai Soggetti Pubblici Titolari la prima verifica periodica e le verifiche periodiche successive con la corretta cadenza temporale, indicando nella richiesta anche il nominativo del Soggetto Abilitato di cui intende avvalersi;
- √ comunicare le dismissioni o la messa fuori esercizio delle attrezzature.

Il Datore di lavoro non può limitarsi a richiedere la verifica periodica al Soggetto Titolare entro i termini di legge, ma deve adoperarsi affinché la verifica venga effettuata entro detti termini, dallo stesso Soggetto Titolare o dal Soggetto Abilitato prescelto.

La mancata ottemperanza di quest'obbligo rende il Datore di lavoro passibile delle sanzioni disciplinate dal D.Lgs 81/08 all'art. 87, oltre alle maggiori conseguenze che possono derivare in caso di infortunio (responsabilità civili e penali dei soggetti responsabili).

Si fa infatti presente che la legislazione vigente non consente l'esercizio delle attrezzature di lavoro che non sono state sottoposte a visite periodiche od oltre i termini temporali previsti.

SERVIZI OFFERTI DA CERVINO

L'Organismo CERVINO, che ha ottenuto l'abilitazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante Decreto Dirigenziale del 30 luglio 2012 ed è elencato nel Registro Nazionale dei Soggetti Abilitati nonché nei Registri territoriali delle Regioni Liguria, Lombardia e Sicilia, è da tempo strutturato per dare assistenza anche in questo campo ai propri clienti.

CERVINO S.r.l. quindi si propone alla Vostra attenzione quale Soggetto Abilitato per le verifiche di sicurezza ai sensi dell' art 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08, segnalando di poterVi offrire:

- ✓ Le informazioni e gli aggiornamenti tecnici in materia,
- ✓ I chiarimenti relativi alle diverse tipologie di attrezzature ed al loro regime di verifica,
- ✓ L'assistenza tecnica per la compilazione delle richieste da inviare agli Enti Titolari,
- ✓ L'esperienza e la competenza del proprio personale per l'effettuazione di tali verifiche.

Il personale di CERVINO è a Vostra disposizione per rispondere alle Vostre richieste ai seguenti recapiti:
Sede centrale: Piazza Nicolò Barabino, 10/5 – 16149 Genova
Tel. 010.6469710 010.8606516 - Fax. 010.42069359 - E-mail *info@cervino.org*